

A.F.M. S.p.a

Forma giuridica	Data inizio e fine società	Tipo partecipazione Diretta/indiretta	Soci e Quota di partecipazione
Società per azioni	15/09/1997 Atto costitutivo	diretta	ADMENTA ITALIA S.P.A. 79,91 02009051208
Società mista pubblico privata a prevalente capitale privato	31/12/2100		COMUNE DI BOLOGNA 15,86 01232710374
			COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 1,11 00754860377
			COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 0,67 01135570370
			COMUNE DI CASTENASO 0,64 01065340372
			FARMACIA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 0,55 00874410376
			COMUNE DI CALDERARA DI RENO 0,46 00543810378
			COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 0,35 ISTITUZIONE CULTURA SAVIGNANO 81000190405
			COMUNE DI PIANORO 0,34 00586340374
			COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 0,03 00543170377
			COMUNE DI MONZUNO 0,02 00956680375
			ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 0,01 00152550208
			COMUNE DI CASTEL MAGGIORE "FARMACIA COMUNALE" 0,01 00819880378
			COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 0,01 01025300375
			COMUNE DI GALLIERA 0,01 01040680371

Oggetto Sociale

Estratto dello Statuto Sociale:

RT. 4 - OGGETTO 4.1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: LA GESTIONE DELLE FARMACIE DELLE QUALI SONO TITOLARI I COMUNI SOCI, COMPRENDE LA VENDITA DI SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, ARTICOLI SANITARI, ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI DIETETICI SPECIALI, COMPLEMENTI ALIMENTARI, PRODOTTI APISTICI, INTEGRATORI DELLA DIETA, ERBORISTERIA, APPARECCHI MEDICALI ED ELETTROMEDICALI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NORMALMENTE IN VENDITA NELLE FARMACIE; - LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI

PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; - LA GESTIONE DELLE FARMACIE ANCHE DI NON SOCI SE ED IN QUANTO LA NORMATIVA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE, LO CONSENTA; - L'EFFETTUAZIONE DI TEST DI AUTO-DIAGNOSI E DI SERVIZI DI CARATTERE SANITARIO, RIVOLTI ALL'UTENZA; - LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SPECIALITÀ MEDICINALI, DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DI ARTICOLI VARI NORMALMENTE COLLEGATI CON IL SERVIZIO FARMACEUTICO, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI UTILI, COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE. 4.2 LA SOCIETÀ POTRÀ EFFETTUARE SERVIZI DI FARMACIA ANCHE A FAVORE O IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Situazione economico patrimoniale

Anno	Capitale sociale	Patrimonio Netto	Utile / Perdita di esercizio
2012	34.560.470	39.014.588	2.419.427
2013	34.560.470	40.250.563	3.534.408
2014*	34.560.470	40.731.804	3.838.919

*bilancio al 31/03/2015

Inquadramento delle attività svolte

<p>Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)</p>	<p>Criterio a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione</p> <p>L'attività delle farmacie comunali è soggetta alla disciplina di settore artt. 104 e successivi del T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968 come modificata ed integrata dalla legge n. 362/1991, dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, dalle disposizioni emanate dalle Regioni. L'esercizio di una farmacia costituisce senz'altro pubblico servizio. Si rileva che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637, e 8 maggio 2007, n. 2110; Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 198, e Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567) aveva precisato che il servizio farmaceutico comunale rientrasse senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, c. 34, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, regime che con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 4 si ritiene continui ad essere comunque applicabile. Al riguardo si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 475/1968 stabilisce che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti, e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune. La norma assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata.</p> <p>La "tutela della salute" e, nello specifico, il "servizio pubblico di farmacia" costituisce servizio pubblico rivolto alla popolazione del territorio comunale e rientrante tra le finalità istituzionali di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Criterio b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>non ricorre la fattispecie</p> <p>Cda composto da 5 membri in carica sino alla approvazione del bilancio 31/12/2018 Addetti: 360 al 30/9/2015</p> <p>Criterio c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;</p> <p>non ricorre la fattispecie</p>
<p>Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge</p>	<p>Criterio d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;</p>

